

Regolamento di gestione SEV

Disposizioni di applicazione degli statuti SEV

Congresso SEV – 20 maggio 2009



SEV
Gewerkschaft
des Verkehrspersonals
Syndicat du personnel
des transports
Sindacato del personale
dei trasporti

Deine starke Gewerkschaft
Ton syndicat fort
Il tuo forte sindacato

Distribuzione:

- Comitato SEV
- membri di comitato centrale
- presidenti sezionali
- cassieri/e sezionali
- presidenti di gruppo
- commissioni SEV
- segretari sindacali

Stampa:

- Novembre 2011

Indice

Articolo 1 – Campo d’attività	4
Articolo 2 – Scopi e compiti	4
Articolo 3 – Societariato	4
Articolo 4 – Dimissioni	4
Articolo 5 – Prestazioni speciali del sindacato	4
Articolo 6 – Stampa sindacale	5
Articolo 7 – Organizzazione del sindacato	5
Articolo 8 – votazione generale	6
Articolo 9 – Congresso	6
Articolo 10 – Comitato SEV	7
Articolo 11 – Commissione direttiva	7
Articolo 12 – Segretariato centrale	8
Articolo 13 – Commissione di verifica della gestione	8
Articolo 14 – Strutture organizzative e commissioni	8
Articolo 15 – Finanze e amministrazione	8
Articolo 16 – Disposizioni finali	8
Regolamento delle competenze per questioni sindacali	
Appendice 1 al regolamento di gestione SEV	9
Articolo 1 – Comitato SEV	9
Articolo 2 – Commissione direttiva	9
Articolo 3 – Sottofederazione	9
Articolo 4 – Sezione	10
Articolo 5 – Commissioni	10
Regolamento delle competenze per questioni finanziarie e del personale	
Appendice 2 al regolamento di gestione SEV	11
Articolo 1 – Spese preventivate	11
Articolo 2 – Spese non preventivate	11
Articolo 3 – Investimenti di denaro	11
Articolo 4 – Immobili	11
Articolo 5 – Questioni per il personale	11
Indennità per le funzioni in seno al Comitato SEV	
Appendice 3 al regolamento di gestione SEV	12
Articolo 1 – Principio	12
Articolo 2 – Indennità di funzione in seno al comitato SEV	12
Indennità per la funzione di presidente centrale	
Appendice 4 al regolamento di gestione SEV	13
Articolo 1 – Principio	13
Articolo 2 – Indennità al o alla presidente centrale	13

Articolo 1 – Campo d'attività

- 1.1 Qualora il campo d'attività del SEV dovesse interferire con quello di altri sindacati
- la commissione direttiva condurrà trattative
 - il risultato di queste trattative sarà sottoposto per approvazione al Comitato SEV.
- 1.2 In caso di mancato accordo decide l'Unione sindacale svizzera.

Articolo 2 – Scopi e compiti

Il SEV vuole realizzare i propri obiettivi in particolare tramite

- il coordinamento e l'applicazione dei diversi postulati dei propri membri
- un fronte comune e una posizione decisa verso l'esterno
- le trattative con gli interlocutori sociali
- la partecipazione con scopi precisi nei consessi politici
- la collaborazione con altre organizzazioni sindacali o politiche
- la formazione permanente e informazione ai propri membri dal profilo sindacale e politico
- le direttive ai membri su importanti questioni politiche come votazioni e elezioni
- l'incentivazione della specializzazione professionale
- lo sviluppo della solidarietà tra i propri membri e con le altre lavoratrici e lavoratori
- lo sviluppo della collegialità e della comprensione reciproca fra i membri
- la cura e lo sviluppo della considerazione verso il sindacato da parte dell'opinione pubblica

Articolo 3 – Societariato

- 3.1 I diritti di un nuovo socio iniziano non appena il formulario di adesione è giunto al segretariato centrale. Le quote devono essere versate a partire dal mese successivo. Il segretariato informa il comitato sezionale sulle ammissioni e le dimissioni.
- 3.2 Il comitato sezionale informa sulle nuove adesioni nel corso della prossima assemblea sezionale.
- 3.3 Sulla riammissione di membri esclusi è competente l'istanza che ha deciso l'espulsione.

Articolo 4 – Dimissioni

- 4.1 Le dimissioni dal SEV devono essere comunicate entro il 30 giugno dell'anno corrente tramite lettera raccomandata.
- 4.2 Obblighi finanziari arretrati devono essere ottemperati immediatamente, in particolare:
- contributi arretrati
 - debiti per prestiti e crediti
 - importi ottenuti quale soccorso e i costi dell'assistenza giuridica secondo le direttive del relativo regolamento.

Articolo 5 – Prestazioni speciali del sindacato

Per le seguenti prestazioni individuali:

- assistenza giuridica professionale
- protezione giuridica SEV Multi
- assicurazione infortunio dell'agenda
- prestiti e crediti
- soccorsi
- sussidi di vacanza
- buoni Reka

- formazione
valgono i rispettivi regolamenti.

Articolo 6 – Stampa sindacale

- 6.1 Il SEV pubblica un giornale sindacale per ogni lingua: tedesco, francese e italiano. La testata viene determinata dal Comitato SEV su proposta della commissione direttiva
- 6.2 I giornali informano su questioni sindacali, professionali e politiche. In particolare essi devono servire agli scopi del SEV sanciti agli articoli 3.1 e 3.4 degli statuti e all'articolo 2 del regolamento di gestione.

Articolo 7 – Organizzazione del sindacato

- 7.1 Per le votazioni vale, in tutti gli organismi del SEV e delle sue componenti, il seguente procedimento:
- ogni rappresentante (risp. ogni socio), ad eccezione dei membri del Comitato SEV, ha solo un voto
 - in circostanze in cui qualcuno è direttamente interessato, non partecipa al voto
 - la votazione avviene per alzata di mano. Si procede alla votazione segreta su richiesta di almeno il 10% dei presenti aventi diritto di voto
 - una proposta non contestata viene dichiarata come accettata
 - se in occasione delle votazioni l'esito è palese, non occorre il conteggio preciso dei voti a meno che un partecipante ne faccia specifica richiesta
 - la decisione è presa a maggioranza assoluta dei votanti se gli statuti o i regolamenti non prevedono nessuna altra regola. Le astensioni e i voti nulli e in bianco non vengono tenuti in considerazione per il conteggio
 - nel caso in cui per il medesimo oggetto vengono avanzate diverse proposte e nessuna di essa ottiene la maggioranza assoluta, viene esclusa quella che ha avuto il minor numero di voti
 - in caso di parità di voti decide il presidente (escluso il congresso SEV)
 - proposte tendenti ad annullare precedenti decisioni possono essere accolte solo durante la medesima seduta. E' richiesta la maggioranza dei due terzi
 - mozioni d'ordine sono messe in votazione dopo che si sono espressi al massimo un oratore pro e uno contro.
- 7.2 Per le elezioni vale in tutti gli organismi del SEV, delle sue strutture organizzative e le sue commissioni il seguente procedimento:
- ogni rappresentante (risp. ogni socio) ha solo un voto, ad eccezione dei membri del Comitato SEV
 - la votazione avviene per alzata di mano. Si procede alla votazione segreta su richiesta del 10% degli aventi diritto di voto
 - se il risultato è palese non è necessario procedere al conteggio dei voti, a meno che un partecipante ne faccia richiesta
 - se il numero delle candidate o dei candidati proposti corrisponde alla quantità dei seggi da occupare, l'elezione è considerata come avvenuta in forma tacita
 - se vi sono più candidate o candidati da eleggere dei seggi da occupare, nella prima votazione decide la maggioranza assoluta, nelle successive la maggioranza relativa. Le astensioni e i voti nulli non vengono considerati per il calcolo della maggioranza assoluta
 - per la seconda votazione possono restare in lista al massimo il doppio di candidate o candidati rispetto ai seggi da occupare e cioè quelli o quelle che hanno ottenuto un maggior numero di voti

- in caso di parità la votazione deve essere ripetuta; se ciò dovesse ripetersi si procederà ad un'estrazione a sorte
- le elezioni non possono essere ripetute.

Articolo 8 – Votazione generale

8.1 La votazione generale deve aver luogo nei sei mesi dopo il mandato congressuale, rispettivamente del Comitato SEV. La commissione di verifica della gestione può prolungare il termine di sei mesi se lo richiedono circostanze particolari.

Se la votazione generale ha luogo sulla base di un'iniziativa, rispettivamente di un referendum, sono validi i termini previsti dagli statuti.

8.2 La votazione generale deve essere presentata nella stampa sindacale almeno un mese prima della scadenza del termine di votazione.

8.3 Il membro riceve la relativa documentazione almeno un mese prima della scadenza del termine di votazione.

8.4 Il risultato del voto è pubblicato dalla stampa sindacale.

Articolo 9 – Congresso

9.1 I mandati sezionali vengono ripartiti dalle sottofederazioni sulla base dei contributi pagati l'anno precedente nel modo seguente:
- numero dei mandati × contributi della sottofederazione diviso per il totale dei contributi del SEV.

L'assemblea dei soci della sezione nomina i rappresentanti che le spettano per il congresso. I rappresentanti delle commissioni sono eletti dai rispettivi organi rappresentativi.

9.2 Il congresso si riunisce ordinariamente durante il secondo trimestre degli anni dispari. Un congresso straordinario deve essere tenuto entro tre mesi dall'inoltro della relativa richiesta.

9.3 Luogo e data del congresso ordinario devono essere pubblicati nella stampa sindacale, quattro mesi prima. Per un congresso straordinario il termine è di due mesi. I partecipanti vengono invitati per scritto.

9.4 Proposte al congresso possono essere presentate

- dal Comitato SEV
- dalla commissione direttiva
- dalle sottofederazioni
- dalle sezioni
- dalle commissioni

9.5 Le proposte devono essere inviate due mesi prima del congresso al Comitato SEV, Le proposte formulate e presentate durante il congresso possono essere trattate se due terzi dei delegati le dichiarano urgenti.

9.6 Le proposte in sospeso vengono automaticamente stralciate al terzo congresso se non ancora realizzate

- 9.7 La presidenza del congresso non ha diritto di voto. Un risultato pari vale come un voto negativo. Per il resto vale quanto stabilito dall'articolo 8 di questo regolamento.
- 9.8 Il segretariato centrale organizza il Congresso con segretariato e servizio di traduzione.
- 9.9 Il SEV copre le spese di delegazione per la partecipazione al congresso.

Articolo 10 – Comitato SEV

- 10.1 Il Comitato SEV si riunisce di regola una volta al mese, ad eccezione della pausa estiva. In caso di necessità, possono essere convocate sedute straordinarie.
- 10.2 Ogni sottofederazione e ogni commissione ha la facoltà di designare, tramite i suoi organi, un membro supplente.
- 10.3 Il diritto di voto è regolato come segue:
- 2 voti per ogni sottofederazione, più un voto per ogni 1'000 membri a quota intera. I voti vengono espressi in blocco se è presente almeno un delegato
- 1 voto per ogni commissione.
- 10.4 Le riunioni vengono dirette dal presidente del Comitato SEV o, in sua assenza, dal vicepresidente.
- 10.5 La gestione del Comitato SEV si rifà agli articoli 3.1 e 3.4 degli statuti SEV e agli scopi e compiti del SEV secondo l'articolo 2 del presente regolamento.
- 10.6 Il Comitato SEV ha la facoltà di designare commissioni speciali e incaricarle di preparare questioni particolari.
- 10.7 Il Comitato SEV può prendere decisioni se sono rappresentati più della metà dei voti. Il procedimento di votazione e elezione è descritto dall'articolo 7, la ponderazione dei voti dall'articolo 10.3 del presente regolamento.
- 10.8 Il segretariato centrale cura il lavoro di segreteria, la redazione del verbale e il servizio di traduzioni
- 10.9 I membri del Comitato SEV vengono indennizzati per la loro attività. Fa stato l'appendice 3 del presente regolamento.

Articolo 11 – Commissione direttiva

- 11.1 La commissione direttiva conduce i suoi lavori nel senso degli articoli 3.1 e 3.4 degli statuti SEV, nonché gli scopi e i compiti descritti dall'articolo 2 di questo regolamento e applica le decisioni del Comitato SEV.
- 11.2 Per il sindacato, hanno diritto legale di firma:
- Il presidente del SEV
- I vicepresidenti
- L'amministratore
collettivamente a due.

Articolo 12 – Segretariato centrale

12.1 Il segretariato centrale si compone di:

- una divisione sindacale (responsabile per le questioni sindacali)
- una divisione finanze (responsabile delle questioni finanziarie e amministrative).

L'organizzazione del segretariato centrale e l'informazione regolare del personale su tutte le questioni importanti competono alla commissione direttiva.

12.2 Il Comitato SEV ha la facoltà di costituire segretariati regionali.

12.3 Le condizioni di impiego del personale SEV sono fissate dal Comitato SEV nel "regolamento delle condizioni d'assunzione e salariali" del SEV.

Articolo 13 – Commissione di verifica della gestione

Il presidente della commissione di verifica della gestione (CVG) regola l'impiego dei singoli membri. Egli veglia affinché sia realizzata una uguale ripartizione dei compiti ed è responsabile per una formazione adeguata. Il presidente cura la pianificazione annuale della CVG. Il verbale viene tenuto da un membro della commissione.

Articolo 14 – Strutture organizzative e commissioni

Le prescrizioni per la gestione delle sottofederazioni, delle sezioni e delle commissioni sono definite dal regolamento sulle strutture organizzative e le commissioni del SEV.

Articolo 15 – Finanze e amministrazione

15.1 Il Comitato SEV approva il preventivo. L'impiego dei mezzi finanziari viene stabilito secondo le competenze definite dall'appendice 2.

15.2 Il SEV si occupa dell'amministrazione delle seguenti istituzioni

- cooperativa delle case di vacanza SEV
- cassa pensioni SEV

Il Comitato SEV determina i loro contributi alle spese amministrative del SEV.

Articolo 16 – Disposizioni finali

28.1 Questo regolamento è stato approvato al congresso di Berna del 20 maggio 2009. Esso entra in vigore il 1° gennaio 2010 e sostituisce gli statuti del 1° gennaio 2006.

28.2 Per le revisioni di questo regolamento è competente il congresso.

Berna, 20 maggio 2009

Il presidente del congresso: Doris Wyssmann
Il segretario del giorno: Rolf Rubin

Regolamento delle competenze per questioni sindacali

Appendice 1 al regolamento di gestione SEV

Articolo 1 – Comitato SEV

(articolo 17 degli statuti SEV)

- 1.1 Il Comitato SEV decide su tutte le azioni sindacali e le campagne politiche nell'ambito delle proprie competenze finanziarie.
- 1.2 Le competenze per l'adozione di misure di lotta sono contenute nel regolamento sui provvedimenti in caso di conflitti di lavoro.
- 1.3 Il Comitato SEV decide in caso di divergenze tra sottofederazioni o tra sezioni di differenti sottofederazioni.
- 1.4 Per l'adempimento di questi compiti il segretariato sindacale è a disposizione del Comitato SEV.

Articolo 2 – Commissione direttiva

(articolo 18 degli statuti SEV)

- 2.1 La commissione direttiva rappresenta per incarico del Comitato SEV il sindacato e i suoi membri verso i terzi.
- 2.2 La commissione direttiva tratta con
 - autorità e organi della Confederazione, dei cantoni e dei comuni
 - dei datori di lavoro dei membri SEV
 - delle altre organizzazioni e gruppi economici
 - della stampa
 - di privati
- 2.3 La commissione direttiva coordina il modo di procedere nel trattamento di questioni che riguardano diverse sottofederazioni e commissioni
- 2.4 Il segretariato sindacale può affidare a funzionari delle sottofederazioni o di commissioni, oppure a commissioni speciali o a singoli membri determinati compiti. In simili casi tali funzionari operano in nome del SEV. La commissione direttiva deve essere costantemente informata di tali questioni.

Articolo 3 – Sottofederazione

(articolo 20 degli statuti SEV)

- 3.1 La sottofederazione tratta le questioni che riguardano le categorie professionali ad essa affiliate.
- 3.2 La commissione direttiva deve essere informata sulle questioni di principio o di carattere generale .
- 3.3 Le competenze per l'adozione di misure di lotta sono contenute nel regolamento sui provvedimenti in caso di conflitti di lavoro.

- 3.4 La sottofederazione consiglia e assiste le proprie sezioni nelle loro attività.
- 3.5 La sottofederazione esamina le richieste e le proposte inoltrate dalle sezioni e decide sul loro proseguimento.
- 3.6 La sottofederazione coordina l'attività delle proprie sezioni e decide in caso di divergenze.

Articolo 4 – Sezione

(articolo 21 degli statuti SEV)

- 4.1 Le sezioni si occupano di questioni di natura locale nell'ambito delle direttive generali dei competenti organi SEV e delle sottofederazioni.

Le sezioni possono assumersi impegni finanziari unicamente nei limiti del proprio patrimonio. Un'assunzione di responsabilità da parte della sottofederazione o del SEV è esclusa.

- 4.2 La ripartizione dei compiti tra il segretariato centrale e le sezioni VPT viene definita dagli organi sezionali d'intesa con il loro segretario assistente nel rispetto delle direttive della commissione direttiva.
- 4.3 La sottofederazione e il segretariato centrale devono essere informati sulle questioni di principio.
- 4.4 Le competenze per l'adozione di misure di lotta sono contenute nel regolamento sui provvedimenti in caso di conflitti di lavoro.

Articolo 5 – Commissioni

(articolo 22 degli statuti SEV)

Le commissioni trattano le questioni che riguardano i gruppi di membri loro attribuiti. Esse hanno la facoltà di presentare proposte e svolgere azioni. Il settore di competenza delle commissioni può essere definito da regolamenti.

Regolamento delle competenze per questioni finanziarie e del personale
Appendice 2 al regolamento di gestione SEV

Articolo 1 – Spese preventivate

Spese nell'ambito dei preventivi..... Amministratore/trice

Articolo 2 – Spese non preventivate

- fino a CHF 100 000.– per caso Commissione direttiva
- più di CHF 100 000.– per caso..... Comitato SEV

Articolo 3 – Investimenti di denaro

Investimenti

Obbligazioni e fondi obbligazionari

- fino a CHF 250 000.– per caso Amministratore/trice

Azioni e fondi azionari

- fino a CHF 150 000.– per caso Amministratore/trice

Partecipazioni

- fino a CHF 100 000.– per caso Commissione direttiva
- più di CHF 100 000.– per caso..... Comitato SEV

Articolo 4 – Immobili

Compera e vendita di immobili Comitato SEV
Manutenzione e riattazione Amministratore/trice

Articolo 5 – Questioni per il personale

Determinazione dell'effettivo del personale Comitato SEV
Determinazione del regolamento personale Comitato SEV
Assunzione e licenziamento di personale..... Commissione direttiva

Indennità per le funzioni in seno al Comitato SEV

Appendice 3 al regolamento di gestione SEV

Articolo 1 – Principio

I membri e i sostituti membri del Comitato SEV ricevono un'indennità per l'esercizio della loro funzione. L'indennità è composta da un'indennità fissa e da gettoni di seduta.

Articolo 2 – Indennità di funzione in seno al comitato SEV

2.1 Le indennità annue ammontano a:

Presidente	CHF 5 000.–
Vicepresidente	CHF 2 500.–
Membri	CHF 1 000.–
Sostituti	CHF 500.–

2.2 Il gettone di seduta per i membri o i loro sostituti ammonta a:

Al giorno	CHF 200.–
-----------	-----------

Indennità per la funzione di presidente centrale

Appendice 4 al regolamento di gestione SEV

Articolo 1 – Principio

Il o la presidente centrale ricevono dal SEV un'indennità per l'esercizio della loro funzione. Questa è volta a compensare doveri e compiti svolti dal o dalla presidente centrale per incarico del SEV e in favore dell'organizzazione generale del SEV.

Articolo 2 – Indennità al o alla presidente centrale

L'indennità al o alla presidente centrale ammonta a:

- All'anno CHF 9000.–
- Schede di congedo ulteriori 6

A seconda delle singole regolamentazioni di congedo, per il o la presidente centrale della VPT possono essere necessarie compensazioni salariali che vengono definite a livello individuale.